

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
IV SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Anna Rossiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis/2015 R.G.A.C. e vertente fra le parti:

DEBITORI

OPPONENTI

e

BANCA CREDITRICE

OPPOSTA

OGGETTO: Contratti bancari - cod. 14041 - Opposizione a decreto ingiuntivo.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I signori DEBITORI, con atto notificato il 6.3.2015 spiegavano opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Bari in data 11.12.2014, provvisoriamente esecutivo, su ricorso di Banca, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 43.550,42, oltre interessi, nei limiti del tasso soglia dalla costituzione in mora e spese di procedura pari ad Euro 1.591,00.

La creditrice con il procedimento monitorio aveva azionato il suo credito residuo riveniente da n. 2 contratti di mutuo chirografario, l'uno identificato col n. (...), stipulato da omissis, quale debitore principale e dalla omissis, quale avallante, pari ad Euro 22.764,11 alla data del 18.11.2011 e l'altro avente n. (...), contratto da entrambi gli opposenti nelle summenzionate qualità, pari all'importo residuo di Euro 20.786,31 alla data del 18.11.2011.

La ricorrente, oltre i summenzionati contratti, con relativi piani di ammortamento, aveva allegato al fascicolo monitorio estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 185 del 1993, n. 2 effetti cambiari rilasciati a garanzia dai debitori, lettere di messa in mora e richiedeva l'apposizione della clausola ex art. 642 2 co. c.p.c..

Gli opposenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di Banca, la carenza dei presupposti ex art. 633 e seguenti c.p.c., l'estinzione del debito riveniente dal primo finanziamento, la sopravvenuta impossibilità, per ragioni economiche, di far fronte al pagamento residuo del secondo contratto e comunque "*l'infondatezza, l'illegittimità e l'erroneità delle avverse pretese economiche per effetto dell'applicazione (pratica illecita) sulle rate scadute (già comprensiva degli interessi bancari) degli interessi calcolati col metodo della capitalizzazione composta, (ovvero degli interessi di mora calcolati sugli stessi interessi)*".

Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Anna Rossiello, del 21 gennaio 2019

Essi contestavano inoltre la "produzione degli effetti cambiari, immediatamente disconosciuti dagli stessi opposenti, firmati in bianco, privi di bollo e di data di scadenza, con firma illeggibile ed in ogni caso privi dei requisiti di legge" e concludevano, in via preliminare per la sospensione della esecutività del decreto opposto e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione con la revoca del provvedimento monitorio e con vittoria di spese, oltre, in via istruttoria, l'acquisizione di documenti e **l'ammissione di CTU per l'accertamento del saldo attivo/passivo eventualmente ancora dovuto.**

La opposta, costituendosi in giudizio, contestava l'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione e delle avverse eccezioni, affermando la propria legittimazione attiva, quale mandataria di Banca e non quale cessionaria del credito, come attestato dalle procure e dai titoli in atti, la piena fondatezza e legittimità del credito, come azionato e documentato con la produzione agli atti processuali di parte e la genericità e non pertinenza delle avverse eccezioni, prive di sostegno probatorio, non colmabile dalla richiesta CTU del tutto esplorativa e concludeva per il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna degli opposenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

In corso di causa, con ordinanza del 6.6.2015 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e concessi i termini per l'instaurazione della mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche che dava esito negativo, quindi, concessi termini ex art. 183 VI co. c.p.c., regolarmente osservati dalle parti, con ordinanza del 25.9.2017 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 18.12.2017.

Con memoria in data 7.12.2017, a seguito del decesso di omissis si costituivano in giudizio, quali suoi eredi legittimi, i sigg.ri omissis che si riportavano alle precedenti difese e conclusioni assunte dal dante causa e allegavano gli estratti conto relativi al conto corrente n. omissis, intestato a omissis (sul quale venivano effettuati i prelievi dei due finanziamenti oggetto di causa) eccependo l'applicazione di interessi "calcolati unilateralmente dalla società procedente.....anatocistici e/o calcolati col metodo della capitalizzazione composta" di cui chiedevano la verifica mediante CTU contabile.

Infine, precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2017, dopo il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa viene decisa.

L'opposizione è inammissibile e infondata per quanto di ragione.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente opposta, come impropriamente formulata dalle parti opposenti, in quanto riferita alla disciplina in materia di cessione del credito, mentre Banca 1 agisce quale procuratrice e mandataria di Banca 2 legittimando la sua posizione giuridica e processuale in virtù dell'ampia ed esaustiva documentazione notarile prodotta in atti.

Né parte opponente ha formulato alcuna eccezione sulla posizione sostanziale della mandante creditrice opposta, che pertanto resta incontestata.

Quanto alle lamentate carenze dei presupposti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. si osserva che la creditrice ha ampiamente documentato il proprio credito producendo i contratti di finanziamento, debitamente sottoscritti, contenenti le condizioni del rapporto contrattuale e i piani di ammortamento, oltre gli estratti conto completi certificati ex art. 50 D. Lgs. n. 195 del 1993, e le messe in mora inviate ai debitori opposenti.

Detta documentazione è ampiamente sufficiente ad assolvere gli oneri probatori previsti per l'esperimento della procedura monitoria, tanto da rendere ultronea la produzione dei due titoli

Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Anna Rossiello, del 21 gennaio 2019

cambiari sottoscritti rilasciati "a garanzia" del credito, se non ai precisi fini di cui all'art. 642 c.p.c., ancorché poi "disconosciuti" dagli oppositori con la opposizione di cui è causa.

Peraltro questi ultimi hanno formulato contestazioni del tutto generiche e non pertinenti in punto di fatto e di diritto circa la disciplina e le condizioni concordate e applicate ai rapporti di finanziamento, omettendo del tutto di individuare, indicare e specificare le contabilizzazioni assuntamente viziate, né le clausole invalide, né le ragioni delle dedotte invalidità.

Non è sufficiente, infatti, che il debitore contesti l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca e/o società finanziaria, limitandosi a richiamare la normativa codicistica e speciale in materia bancaria, tralasciando ogni riferimento, in punto di fatto, alle operazioni, contabilizzazioni e clausole concordate e/o praticate in violazione delle norme richiamate.

Tali lacune rendono totalmente carenti le contestazioni degli oppositori, né le stesse sono state in qualche modo, colmate o integrate in corso di causa, nemmeno con la prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., né, sia pure tardivamente, con la memoria di costituzione degli eredi legittimi del defunto, originario opponente, in cui sono state, peraltro, introdotte questioni estranee al presente procedimento, in quanto relative al rapporto di conto corrente intrattenuto dal dante causa sul quale venivano operati i prelevamenti per la restituzione rateale del finanziamento, così sovrapponendo confusamente gli elementi sia contrattuali che contabili di differenti e autonomi rapporti bancari.

La carenza di ogni specifica individuazione e indicazione delle clausole e operazioni illegittime vizia infatti la domanda, introdotta con la opposizione secondo la chiara formulazione circa i contenuti della domanda come espressamente stabiliti dagli artt. 163 co. 3 n.3 e 4 c.p.c..

Tale modalità di contestazione, ancor prima che carente sul piano probatorio, come eccepito dalla società opposta, rende la domanda inammissibile in quanto viziosa per carenza dell'individuazione della *causa petendi* e del *petitum* per indeterminatezza, giacché non risultano formulate indicazioni specifiche circa le singole operazioni illecite e manca del tutto "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", secondo il dettato del citato art. 163 n. 3 - 4 c.p.c..

Infatti, ai fini delle determinazioni della "cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e dagli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" non può ritenersi sufficiente il mero riferimento alla nullità ed illegittimità degli addebiti operati dalla banca, senza nemmeno dedurre se trattasi di usura o altra assunta illegittimità, convenuta o praticata, pertinente alla figura tipica contrattuale in contestazione, ma occorre almeno supportare le relative eccezioni con specifico riferimento alle concrete, singole, o al complesso delle operazioni inficiate, e alle partite contabili viziate e sanzionate dalle norme richiamate, se del caso anche, ove occorra, mediante una preventiva perizia di parte, volta ad evidenziare e rendere verificabile a controparte e al giudice i vizi astrattamente e genericamente lamentati.

Peraltro, contrariamente a quanto asserito dalle parti oppositori, la opposta ha sostenuto la sua domanda creditoria assolvendo ogni onere probatorio a suo carico, quale attore sostanziale, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c., sia nell'ambito della fase sommaria ed ai fini del provvedimento monitorio, che nella presente fase di cognizione piena, così rendendo possibile ai debitori di contestare sul piano concreto tutte le condizioni e contabilizzazioni viziate.

Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Anna Rossiello, del 21 gennaio 2019

Nemmeno in presenza della copiosa documentazione prodotta dalla banca le parti opponenti hanno inteso individuare e specificare operazioni invalide, o sottoporre, alla opportuna verifica giudiziale.

Alla luce di quanto innanzi ancor più fuorviante appare il riferimento ad "*interessi composti*" alla "*capitalizzazione*" degli interessi applicati al rapporto attraverso la tardiva e non pertinente produzione degli estratti conto del conto corrente n. (...), come all'"*anatocismo*" applicato ai rapporti di finanziamento senza individuazione e specificazione delle ragioni di fatto e di diritto delle proprie deduzioni.

"La parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, fra l'altro, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della B.I.. La contestazione in tal senso non può essere generica e, in mancanza, non può essere ammessa consulenza tecnica, atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata da Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero è diretta a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta". (fra le altre Trib. Latina 28.8.2013).

Gli opposenti hanno ommesso, come ribadito, ogni indicazione circa le partite contabili affette dai vizi lamentati, così delegando ogni accertamento sul punto alla richiesta C.T.U., che per le ragioni esposte si appalesa del tutto esplorativa e chiaramente mirata a supplire alle vistose carenze di allegazione e probatorie e quindi finalizzata ad esonerarli dall'onere della prova.

Tale istanza, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusoria, deve quindi essere rigettata per le motivazioni di cui innanzi, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata sul punto: "*La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il Giudice volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti*" (Cass. 5.7.2007 n. 15219, Cass. 18.1.2013 n.1266).

Si osserva inoltre che gli opposenti hanno eccepito di aver estinto ogni debitoria con riferimento al primo finanziamento indicato dalla creditrice, senza fornire alcuna prova sul punto e per altri versi assumendo un minor saldo a proprio debito, riferito al secondo finanziamento sulla base di una missiva della banca non aggiornata e di una interpretazione non pertinente ed aderente al suo effettivo contenuto.

Conclusivamente l'opposizione deve essere rigettata in ogni sua parte perché inammissibile per le motivazioni innanzi esposte, restando assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni sottoposte dalle parti e con conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo.

Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non si ravvisano elementi sufficienti per disporre in ordine alla richiesta di condanna *ex art. 96 c.p.c.*, come formulata da parte opposta, rilevato, come affermato in giurisprudenza che "*l'aver agito o resistito in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile*" (Cass. IV 30.11.2012 n. 21570) e che il comportamento processuale della parte soccombente è adeguatamente sanzionato con la condanna alle spese.

Dichiara la sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, IV sezione, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. omissis/2015 r.g.c. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna, secondo soccombenza, gli oppositori al pagamento delle spese del giudizio in favore della opposta, che liquida in Euro 7.154,00, oltre 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Bari, il 12 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2019.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS